

SENT. PARZIALE

Studio Legale
Avv. EMANUELE ARGENTO
Via C. Battisti 31 - Tel/fax 085.4429997
65122 PESCARA
Codice Fiscale RGN MNL 651008 H199B
Partita IVA 01526270689

TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 809/08 SENT.
N. 2843/03 ACC.
N. 10212 CROM.
N. 1249/08 REP.

IL GIUDICE

OGGETTO: esecuzione
in lite e buona fede
Cassa di Credito e
Ripetizione indebita

Dr. Angela Di Girolamo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

non definitiva nelle seguenti cause civili riunite:

1) causa civile di prima istanza iscritta a ruolo in data 10 ottobre 2003 al n 20873/2003

R. G. A. C. C., promossa con citazione in data 3 ottobre 2003 e vertente

TRA

elettivamente domiciliato in Pescara, via dei Marrucini n 21, presso lo studio dell'avv. Emanuele Argento che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.

Attore

E

- S. p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, presso la propria sede di (), rappresentata e difesa dall'avv. l.

- in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta

NONCHE'

Banca (), in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di mandataria della (), elettivamente domiciliata in (), via (), presso lo studio dell'avv. (), rappresentata e difesa dall'avv. () in virtù di procura generale alle liti per atto pubblico del

25 gennaio 2005 a rogito del Notaio dr. ()

Terzo intervenore

OGGETTO: azione di accertamento di nullità di clausole di conto corrente bancario e ripetizione indebita.

2) causa civile di prima istanza iscritta a ruolo in data 23 ottobre 2003 al n 3101/2003 R. G. A. C. C., promossa con citazione in data 3 ottobre 2003 e vertente

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Pescara, via dei Manucini n 21, presso lo studio dell'avv. Emanuele Argento che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.

Affore

E

[REDACTED] S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in [REDACTED], presso la propria sede di [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] in virtù di procura a margine della comparso di costituzione e risposta.

Convenuta

NONCHE'

S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di mandataria della [REDACTED] S.r.l., elettivamente domiciliata in [REDACTED] via [REDACTED]

[REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] in virtù di procura generale alle liti per atto pubblico del 25 gennaio 2005 a rogito del Notaio dr. [REDACTED] di [REDACTED]

Terzo interventore

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in data 20 maggio 2008 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato alla S.p.A. , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, deduceva che :

- dal gennaio 1992 aveva intrattenuto con la : i un rapporto di conto corrente di corrispondenza (contratto n 7410911) , sul quale era stata concessa un'apertura di credito (cd scoperto) per un importo di lire 80 milioni;
- in particolare, il contratto base che regolava il rapporto bancario di conto corrente prevedeva l'applicazione di un tasso degli interessi passivi equivalente alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza con capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- nel corso degli anni, la banca aveva variato in modo arbitrario il tasso d'interesse nominale, aveva applicato la capitalizzazione trimestrale fino al 2003 , aveva addebitato oneri non dovuti a titolo di commissione di massimo scoperto, spese e valute, sicchè aveva dovuto pagare competenze elevatissime , tanto da non riuscire a ridurre l'esposizione debitoria;
- in data 10 maggio 1999 , per far fronte allo scoperto , aveva sottoscritto un prestito denominato " Professional Credit" di lire 50 milioni, da rimborsare in 60 rate mensili di lire 1.025.926 ciascuno , il cui pagamento confluiva sul predetto conto corrente;
- in data 25 luglio 2003, la banca gli aveva comunicato il recesso dal contratto di conto corrente e contestualmente richiesto il pagamento dello scoperto;
- in realtà, da un approfondito esame contabile, effettuato dal dr. Gennaro Baocile era emerso che la banca aveva preteso ed ottenuto competenze non

dovute per complessivi euro 29.660,64, alla cui restituzione avevano diritto, stante la nullità delle clausole contrattuali di rinvio ai cd interessi su piazza, per violazione del disposto di cui agli artt. 1284 1346 e 1418 cc nonché per violazione delle prescrizioni di cui alla L. 108/1996, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, affermata dalla più recente giurisprudenza, l'illegittimità dell'applicazione delle cd commissioni di massimo scoperto ed altre competenze non riconducibili ad imposte o tasse, in quanto richieste in assenza di una espressa previsione contrattuale, l'illegittimità del cd sistema delle valute;

Concludeva, pertanto, chiedendo, di dichiarare: la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente, con conseguente applicazione dei soli interessi legali; l'illegittimità della cd capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di ogni forma di capitalizzazione; l'illegittimità degli addebiti in conto corrente delle commissioni sul massimo scoperto; l'illegittimità della prassi bancaria in tema di valute e la conseguente non spettanza degli interessi passivi applicati in forza di tale prassi; accertare la congruità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca in relazione a quanto disposto dalla L. 108/1996 e, in caso di applicazione di interessi usurari, dichiarare non dovuti gli interessi; condannare la banca convenuta al pagamento, eventualmente operata la compensazione legale,

della somma risultante dalla determinazione, previa ctu contabile, del saldo del suddetto conto corrente, quantificabile prudenzialmente in euro 29.660,64, oltre interessi e rivalutazione; condannare la banca al risarcimento del danno derivato dalla mancata disponibilità delle maggiori risorse finanziarie, da quantificarsi in corso di causa e prudenzialmente indicato in euro 10.000,00.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 novembre 2003, si costituiva in giudizio la S.p.A. eccependo che:

- Il contratto di conto corrente era stato stipulato il 23 gennaio 1992, prima dell'entrata in vigore della legge 154/1992 sulla trasparenza bancaria, sicché la determinazione del tasso d'interesse con riferimento alle condizioni praticate dalle banche su piazza era del tutto legittima;
 - successivamente, si era adeguata alla più rigorosa disciplina introdotta dalla citata legge, inviando alla clientela, con l'estratto conto del secondo trimestre 1992, una comunicazione con l'indicazione delle principali condizioni e con l'invito a prendere visione delle nuove condizioni contrattuali, risultando così certa la volontà delle parti di derogare al tasso legale nei rapporti di conto corrente;
 - qualora la clausola relativa a determinazione degli interessi fosse stata ritenuta nulla, doveva trovare applicazione la determinazione legale introdotta dalla L. 154/1992 e dal D.lgs 1 settembre 1993 n 385;
 - le commissioni di massimo scoperto e la valuta convenzionale sulle operazioni di versamento e di prelievo, erano state applicate nella misura di volta in volta comunicata al correntista con gli estratti conto (regolarmente inviati anche alla debitrice), i quali non erano mai stati contestati, sicché dovevano ritenersi approvati a norma dell'art. 8 del contratto di conto;
 - il nuovo orientamento della Corte di Cassazione in tema di anatocismo bancario non poteva ritenersi consolidato né era condivisibile, tanto da essere stato disatteso da parte della giurisprudenza di merito;
 - la normativa di cui alla L. 108/1996 non trovava applicazione *ratione temporis* e comunque gli interessi applicati non avevano mai superato la soglia minima prevista *ex lege*, oltre la quale si configurava il tasso usurario;
- Concludeva pertanto per il rigetto delle pretese attoree, eccependo in ogni caso la prescrizione decennale dell'indebitto oggettivo.
- Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore al pagamento del saldo debitore del conto corrente, pari ad euro 13.018, 51, nonché al

pagamento dell'ulteriore somma di euro 8.282, 52 , quale residuo capitale e rate arretrate del finanziamento concesso denominato Professional Credit , oltre interessi del 7, 125% dal 26 luglio 2003 al soddisfo .


Con ricorso monitorio in data 25 settembre 2003, la : S.p.A chiedeva all'adito tribunale di ingiungere all'attore il pagamento immediato della somma di euro 13.018, 51 quale saldo del conto corrente n alla data del 25 luglio 2003, oltre interessi convenzionali nonché dell'ulteriore somma di euro 8.473, 52 quale residuo capitale e rate arretrate del finanziamento Professional Credit , oltre interessi convenzionali.

In parziale accoglimento del ricorso , il Presidente del Tribunale , con decreto in data 2 ottobre 2003, ingiungeva al il pagamento senza dilazione della somma di euro 13.018, 51 , oltre interessi convenzionali e spese di procedura.

Con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2003 (causa n 3101 /2003), proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, evidenziando, preliminarmente che aveva previamente instaurato nei confronti della banca ingiungente la causa iscritta al n 2873/2003 per la rideterminazione del saldo del suddetto contratto di conto corrente e chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo .

Nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento di tutte le domande proposte nel precedente atto di citazione ,introduttivo della causa n 2873/2003..

Con comparsa di costituzione e risposta in data 22 dicembre 2003 , la si costituiva nel giudizio di opposizione, chiedendone il rigetto e instando per la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma (già indicata nel ricorso monitorio) di euro 8.473, 52, oltre interessi convenzionali .



Con ordinanza in data 17 marzo 2004, le due cause venivano riunite e con successiva ordinanza in data 15 febbraio 2005 veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Nel prosieguo del processo venivano concessi i termini per le memorie di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. ed espletata l'actu contabile, a cura del dr.

Con atto depositato in data 4 ottobre 2007, interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la S.p.A., quale mandataria per il recupero crediti della

S.r.l., cessionaria del portafoglio crediti della S.p.A.

Quindi, all'udienza del 20 maggio 2008, acquisita la documentazione in atti, sulle precisate conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 per il deposito delle note di repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla scorta delle emergenze processuali acquisite, sono risultate fondate le eccezioni di nullità dedotte dall'attore in relazione al contratto di conto corrente n dal medesimo acceso in data 23 gennaio 1992 presso la della S.p.A. e chiuso per recesso della banca in data 25 luglio 2003.

Nel regolamento contrattuale del suddetto rapporto la clausola relativa agli interessi è testualmente la seguente: " Gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura" (art. 7, comma 3, delle condizioni generali).

Ad avviso del Giudicante, detta clausola deve ritenersi nulla, sia per violazione del requisito formale previsto dall'art. 1284, ultimo comma c.c., in base al quale " gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale ", sia per violazione del criterio di determinabilità

dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., essendo il tasso degli interessi passivi indeterminato ed indeterminabile e rimesso unilateralmente alla volontà del creditore.

Il riferimento fatto dalla difesa della banca alla nota giurisprudenza secondo cui la fissazione del tasso degli interessi dovuti dal cliente nel corso di un rapporto bancario di durata può essere resa determinabile - ed idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam prescritto dal terzo comma dell'art. 1284 - mediante il rinvio, previsto nella scrittura negoziale, ad elementi di fatto e dati estrinseci rispetto al contratto che siano però stati individuati (quali il rinvio alle condizioni praticate normalmente sulla piazza dagli Istituti di credito ovvero agli accordi interbancari), appare non pertinente nella fattispecie in quanto superata dalla successiva interpretazione della norma da parte della stessa Corte di Cassazione in relazione ai contratti bancari conclusi (come nella fattispecie) in data antecedente all'entrata in vigore delle nuove norme disciplinanti l'attività bancaria (art. 4 L. 17 febbraio 1992 n. 154 (norma sulla trasparenza delle operazioni bancarie e artt. 117 e 118 d.leg. 1 settembre 1993 n. 385 (t.u. delle leggi in materia bancaria) le quali, introducendo una precisa deroga nel settore creditizio e finanziario rispetto al sistema normativo precedente, hanno espressamente negato la validità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi nella determinazione degli elementi principali ed accessori del rapporto obbligatorio.


Secondo l'orientamento tradizionale, favorevole alla fluidità dei rapporti bancari,

"L'obbligo della forma scritta ad substantiam imposto dall'art. 1284 ultimo comma ... è da ritenersi egualmente rispettato quando nel documento contrattuale le parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentano la concreta quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per relationem..., come quando in un contratto di conto corrente bancario si faccia riferimento ... alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, giacché tali condizioni vengono

fissate su scala nazionale con accordi di cartello per modo che il rinvio al tasso usuale vale ad ancorare la misura degli interessi a fatti oggettivi, certi e di agevole riscontro non influenzabili dal singolo istituto bancario" (v. Cass. 12 novembre 1987 , n 8335; Cass. 3 dicembre 1988 n 6554; Cass. 22 maggio 1990 n 4617) .

Tale assetto giurisprudenziale ha subito un fondamentale arresto a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione 13 marzo 1996 , n 2103 , seguita da Cass. 29 novembre 1996 n 10557, Cass. 10 novembre 1997 , n 11042, Cass. 8 maggio 1998, n 4696 , Cass. 23 giugno 1998 n 6247 e dalla prevalente giurisprudenza di merito (Tribunale Catania, decreto 29 luglio 1998; Tribunale di Roma , sentenza 19 febbraio 1998, Tribunale Monza , sentenza 4 febbraio 1999 Tribunale Busto Arsizio , sentenza 15 giugno 1998) .

Sulla scorta del predetto revirement giurisprudenziale (che ormai può ritenersi consolidato) l'obbligo della forma scritta sancito per la validità della pattuizione degli interessi ultralegali, pur non comportando necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito e potendo essere soddisfatto anche per relationem , richiede comunque che le parti abbiano richiamato per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale , obiettivamente individuabili che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale, con la conseguenza che il mero riferimento contrattuale alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito è da considerare sufficiente solo ove esistano vincolanti discipline del saggio di interesse fissate su scala nazionale con accordi di cartello e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e cogente. In tal caso occorrerà accertare, con riferimento al singolo rapporto dedotto in controversia, sulla base degli elementi probatori forniti , "se sussistevano elementi di qualificazione originaria del cliente atti a determinare , senza successiva valutazione



discrezionale da parte della banca, l'oggettiva determinazione del tasso che fosse oggetto di variazione nel corso del rapporto". (v Cass. 2103/96)

In sostanza, la Suprema Corte, pur precisando che l'art. 117, 6° comma l 17 febbraio 1992 n 154, non può trovare applicazione ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore in quanto norma irretroattiva (v Cass. 16 giugno 1997 n 5379) , tuttavia, ha imposto, sulla scorta di una interpretazione evolutiva ed adeguatrice , un maggiore rigore per la validità della relatio che ora diviene ammissibile soltanto nella misura in cui ricorrano elementi idonei a rendere automatico e non discrezionale l'assoggettamento del rapporto ad una determinata categoria di tassi di interesse. A tale conclusione la Corte di legittimità perviene seguendo un iter argomentativo che prende le mosse dalla considerazione dell'evoluzione verificatasi progressivamente nel settore bancario, sia con riferimento al venire meno di situazione di cartello nella valorizzazione della concorrenza bancaria , sia al mutamento " culturale" nella stessa concezione e funzione dell'attività bancaria che, portando alla rivalutazione della tutela del contraente più debole al di là della disciplina degli artt 1341 e 1342 c c , ha finito con l'esprimersi in situazioni normative (e segnatamente artt. 117, t.u) espressamente negatorie della validità delle clausole di rinvio agli usi nella determinazione dei tassi d'interesse. Al riguardo, si è precisato che, sebbene la nuova normativa non sia applicabile ai rapporti bancari sorti in epoca antecedente la sua entrata in vigore, tuttavia non può non tenersi conto , sul

piano interpretativo, della normativa anche comunitaria nel frattempo intervenuta a salvaguardia della concorrenza bancaria e decisamente negatoria di situazioni di cartello, sia del mutamento progressivo delle situazioni oggettive dell'operatività delle banche, al fine di valutare se il riferimento agli usi soddisfi ancora il requisito di oggettiva determinabilità , secondo la disciplina dell'art. 1346 cc, la cui violazione è sanzionata come causa di nullità negoziale ai sensi dell'art. 1418, 2° co, cc. (così espressamente , in motivazione, Cass. 2103/96 cit.).



Alla luce della richiamata giurisprudenza - ampiamente condivisibile - , la clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi cd uso piazza (in misura ultralegale) deve ritenersi nulla, non presentando caratteri di certezza ed oggettività (cfr da ultimo nel medesimo senso Cass. 1 febbraio 2002 n 1287; Cass. 20 agosto 2003 n 12222) .

Né detta lacuna può ritenersi superata, nel senso prospettato dalla difesa della convenuta, con l'invio alla cliente dei riassunti scalari, dai quali risultava il tasso ultralegale applicato dall'Istituto, atteso che la relatio, per essere valida , deve consentire una determinazione del saggio ex ante e non rimetterlo alla discrezionalità immotivata dell'Istituto con comunicazione ex post alla scadenza del periodo trimestrale di chiusura delle partite contabili.

Va rilevato , inoltre, che neppure è degna di pregio l'affermazione della Banca secondo cui , non avendo la debitrice mai impugnato gli estratti conto inviati, questi ultimi si intenderebbero senz'altro approvati , con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto e, quindi, anche con riferimento al calcolo degli interessi. Ciò in quanto, la valenza probatoria delle tacite approvazioni dei conti trimestrali deve intendersi rigorosamente circoscritta alle risultanze numeriche degli addebiti in conto , senza che tale preclusione impedisca all'opponente di contestare - anche oltre il termine contrattuale- la validità e l'efficacia dei rapporti giuridici sottostanti alle singole rimesse contabili riportate negli estratti , contestazione che la società opponente ha effettuato sotto il profilo della violazione dell'art. 1284 terzo comma c.c. .

Al riguardo , appare opportuno ricordare l'orientamento giurisprudenziale del Supremo Collegio (senz'altro meritevole di essere condiviso) in base al quale la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto bancario rende non più contestabili l'iscrizione delle singole partite ma non la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui queste derivano (V , proprio con riferimento ad una ipotesi di addebito di



interessi ultralegali : Cass. 1112/84; da ultimo Cass. 15 giugno 1995, n 6736) , onde la questione relativa all'illegittimità dell'applicazione di interessi passivi in misura ultralegale non può essere preclusa dalla tacita approvazione del conto .

Ne consegue che, in mancanza di qualsiasi specificazione in ordine a criteri o parametri concreti ed univoci (non potendo ravvisarsi questi " nelle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza"), il precetto di cui all'art. 1284 comma terzo, non può ritenersi nella specie in alcun modo soddisfatto, ragion per cui la quantificazione e capitalizzazione degli interessi operata dalla Banca in misura costantemente ultra-legale va dichiarata illegittima, sicchè per la determinazione degli interessi dovrà farsi riferimento al tasso legale di cui all'art. 1284 cc.

Del pari risulta fondata la doglianza dell'attore in ordine alla richiesta delle commissioni di massimo scoperto, dal medesimo contestata per indeterminatezza della relativa clausola contrattuale.

Vero è che tali voci non possono essere assimilate agli interessi, dai quali devono rimanere ben distinte .

In particolare, le cd commissioni di conto, sorgono quali voci del capitale ed hanno natura di corrispettivo delle somme messe a disposizione del cliente (di qui l'impossibilità di richiederle per il periodo successivo al recesso dall'apertura del credito, con la cessazione di ogni disponibilità da parte della banca , come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza di merito).

Tuttavia è altrettanto vero che anche tali emolumenti debbono essere espressamente pattuiti , imponendosi la necessità della specifica determinazione (ex ante) della misura dei compensi, la quale non può essere rimessa agli usi né individuata successivamente con l'invio degli estratti di conto corrente (tale obbligo risulta ora espressamente sancito dall' art. 117 , comma 4° , t.u bancario , il quale impone la specificazione nei contratti bancari, oltre che del tasso d'interesse, " di ogni

altro prezzo e condizione praticati alla banca" ed il comma 6°, che commina la sanzione della nullità di tutte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per determinazione, non solo dei tassi d'interesse, ma anche "di ogni altro prezzo e condizione praticate", le quali si considerano come non apposte).

Nella fattispecie, la banca, la quale in costanza di rapporto ha richiesto (ed ottenuto) variabili commissioni di massimo scoperto, non ha fornito la prova (sulla medesima incombente) in ordine alla sussistenza di una valida clausola negoziale idonea a giustificare i relativi addebiti, sicché gli stessi vanno dichiarati illegittimi.

Né tale vizio originario può ritenersi sanato dalla conoscenza successiva delle competenze applicate, attraverso l'invio degli estratti di conto corrente, tanto più quando la relativa misura non sia stabilita da entrambe le parti ma da una sola di essa che l'abbia portata a conoscenza dell'altra attraverso documenti che hanno il fine esclusivo di fornire informazioni delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso.

Risulta fondata, inoltre, la richiesta di declaratoria di illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Al riguardo, occorre subito precisare che, a norma dell'art. 1283 cc, gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti da almeno sei mesi, subordinatamente alla proposizione di domanda giudiziale - che ne determina la decorrenza - ovvero al perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi.


La stessa disposizione fa comunque salvi gli "usi contrari", da intendersi quali usi normativi (ex art. 1 e 8 disp. prel) e non semplici usi negoziali o interpretativi (ex art. 1340 cc.): trattasi di disposizione imperativa e di natura eccezionale, volta a consentire al debitore di conoscere, al momento della stipulazione della convenzione anatocistica, l'entità del suo debito

Nella fattispecie, la banca non ha provato la stipulazione di un patto successivo alla scadenza degli interessi idoneo a giustificare la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Deve ritenersi, pertanto, che i relativi addebiti in conto si fondino sulla convenzione ricompresa nel contratto di conto corrente, quindi anteriore alla scadenza degli interessi, sicchè il problema che si pone è quello di stabilire se in subjecta materia la capitalizzazione trimestrale costituisce uso normativo ovvero uso negoziale.

Com'è noto, su tale questione vi è stato un mutamento di indirizzo della Suprema Corte (inaugurato da Cass. 16 e 30 marzo 1999, n. 2374 e 3096, seguito da Cass. 11 novembre 1999 n. 12507, nonché da Cass. 1 febbraio 2002 n. 1281, non massimata, Cass. 20 agosto 2003 n. 12222), che ha escluso la sussistenza di un uso normativo - fonte di diritto - cui ricondurre la suddetta prassi bancaria, con conseguente declaratoria di nullità della clausola anatocistica, in quanto, imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi, viene a porsi in contrasto con l'art. 1283 cc.

L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cd norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali e non quello di usi normativi, trattandosi di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche associate.

Né può trovare applicazione nella fattispecie l'art. 25 d. leg. 4 agosto 1999 n. 342, modificativo del testo unico bancario, che in via transitoria ha stabilito la validità e l'efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, che ha stabilito modalità e criteri per la disciplina dell'anatocismo nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria), attesa la dichiarazione d'incostituzionalità della disposizione




per i contratti precedenti alla prevista delibera Cior (cfr Corte Costituzionale 17 ottobre 2000 n 425).

La questione peraltro, può ritenersi ormai risolta alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza 4.11.2004 n 21095), la quale, recependo l'orientamento innovativo delle sezioni semplici ha statuito che " *la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca è nulla in quanto essa non risponde ad un uso negoziale (e non normativo) ancorché la clausola stessa sia nello specifico contratto, dichiarata conforme alle " norme bancarie uniformi " (giacché anche queste costituiscono usi negoziali)* ".

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla Banca deve ritenersi nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 cc, dovendosi escludere ogni forma di capitalizzazione, anche su base annuale, per il periodo precedente l'entrata in vigore della richiamata delibera Cior (1 aprile 2000) .


Ne sembra condivisibile, la tesi della banca secondo la ripetizione degli interessi indebitamente corrisposti sarebbe preclusa dal disposto di cui all'art. 2034 cc, in tema di obbligazioni naturali, non potendosi qualificare come adempimento di un'obbligazione naturale il pagamento di interessi ultralegali nei casi in cui la banca abbia proceduto, come nella fattispecie, all'addebito sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna dal parte del cliente medesimo (cfr Cass. 9 aprile 1984 n 2262).

Deve essere disattesa, invece, la dedotta all'illegittimità degli addebiti per le cd " valute" . Ed invero, sul punto non vi è alcuna norma che disciplini il tempo di addebito degli assegni, fermo restando che esso non può essere anteriore all'epoca di emissione o di negoziazione, sicchè nulla vieta che l'una o l'altra data vengano prese in considerazione al fine del compimento delle relative operazioni, anzi tale



determinazione appare in linea con la natura di mezzo di pagamento attribuibile all'assegno. La previsione contrattuale dunque, non contrasta con alcuna norma.

Ciò posto, appare fondata, nei termini appresso precisati, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta. Al riguardo occorre subito precisare che non è applicabile al caso di specie, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cc, la quale prevede che si prescrivano in 5 anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, vertendosi in tema di richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite in forza di clausole contrattuali nulle (indebito oggettivo), cui è applicabile la prescrizione decennale ordinaria. Ed invero, ai sensi dell'art. 1422 cc, l'azione per far dichiarare la nullità di un contratto non è soggetta a prescrizione, ma la norma fa comunque salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione di indebito, la quale è soggetta al termine ordinario di prescrizione, decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 cc, vale a dire dal giorno in cui il correntista avrebbe potuto chiedere la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla banca. Costituisce orientamento consolidato l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 2935 cc nel senso che essa abbia riguardo solo alla impossibilità legale dell'esercizio del diritto, non influenzando sul decorso della prescrizione qualsiasi impossibilità di fatto. Si è inoltre precisato che la vigenza di una norma preclusiva all'esercizio di un diritto viziata da incostituzionalità è qualificabile come mero ostacolo di fatto all'esercizio del diritto, ovviabile con la proposizione dell'azione giudiziale per la dichiarazione dell'incostituzionalità della norma (Cass. sez. un. 5 febbraio 1999 n. 27). Applicando il richiamato principio al caso di specie, il diritto di parte attrice alla ripetizione delle somme indebitamente versate in forza di clausole nulle poteva essere fatto valere, successivamente alla conclusione del contratto, a decorrere da ciascuna operazione bancaria di addebito, previa proposizione dell'azione di nullità parziale, senza che il precedente diverso orientamento giurisprudenziale in subjecta materia (in senso



favorevole alle banche) possa essere qualificato come un ostacolo giuridico a far valere il diritto alla ripetizione (cfr Cass. 3 maggio 1999 n 4389, la quale ha affermato che in un contratto di deposito bancario a tempo indeterminato, la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate inizia a decorrere non già dal giorno della richiesta e neppure da quello del rifiuto della banca, bensì dal giorno in cui il depositante poteva chiederne la restituzione ovvero dalla data di costituzione del rapporto o dalla data dell'ultima operazione compiuta).

Conseguentemente, poiché il termine decennale di prescrizione è stato interrotto con l'atto introduttivo del presente giudizio notificato in data 3 ottobre 2003 , risulta prescritta la ripetizione delle somme addebitate in conto per il periodo precedente la data del 3 ottobre 1993 .

Passando ad esaminare il quantum debeatur , è stata acquisita ctu al fine di rideterminare il saldo contabile alla data di chiusura del conto corrente, tenendo conto dei criteri sopra indicati (come si evince dalla formulazione dei quesiti al medesimo posti con ordinanza in data 29 novembre 1995) .

All'esito dell'indagine, il ctu, dopo avere escluso l'applicazione di interessi superiori al cd tasso soglia, ha determinato in euro 16.285, 89, il credito del correntista, alla data di chiusura del conto, senza tuttavia specificare se, nel calcolo del saldo , siano state conteggiate anche le rate arretrate del finanziamento cd Professional Credit , concesso all'attore , per il cui pagamento la banca ha proposto domanda riconvenzionale .

Sussistendo contrasto sul punto (sostenendo l'attore che il calcolo del ctu comprende sia il rapporto di conto corrente , sia il rapporto di mutuo in quanto regolato sul medesimo conto corrente ed affermando il contrario banca), appare necessario acquisire un'integrazione peritale al fine dell'esatta determinazione del credito vantato della banca in relazione al suddetto contratto di mutuo , onde pervenire, eventualmente operata la dovuta compensazione (richiesta dallo stesso

attore negli atti introduttivi), al definitivo accertamento di entrambi i rapporti oggetto di causa .

Consaguentemente, la presente sentenza non può avere carattere definitivo, dovendo il giudizio proseguire al fine indicato .

La causa , pertanto, con separata ordinanza, deve essere rimessa sul ruolo, disponendo un supplemento peritale .

La regolamentazione delle spese processuali deve essere riservata, invece, alla sentenza definitiva

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Teramo ,

non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede nel contraddittorio delle parti:

- 1) in parziale accoglimento della domanda proposta da _____, dichiara la nullità, in relazione al contratto di conto corrente n _____, acceso dall'attore presso la _____, _____, in data 23 gennaio 1992, delle clausole relative all'applicazione degli interessi convenzionali passivi, della cd capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle cd "commissioni di massimo scoperto" ;
- 2) dichiara la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate in conto dalla Banca , in forza delle clausole dichiarate nulle , per il periodo precedente la data del 3 ottobre 1993;
- 3) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione della fase istruttoria dinanzi al Giudice adito;
- 4) rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di giudizio;
- 5) dispone che , all'atto del deposito della presente sentenza, la Cancelleria vi apponga in calce e sottoscriva annotazione preclusiva , in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento sotto qualsiasi forma , dell'indicazione delle generalità e degli altri dati di identificazione della _____ delle generalità

Così deciso in Teramo, il 27 novembre 2008.

Il Giudice

IL CANCELLIERE C.I.
(Dall'ass. *[Signature]* Amadio)

Dr. Angela Di Girolamo

[Signature]

Depositi in contante del 4-12-08

Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/03, in caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi della *[Signature]* Sp.A.
ricevuta, 4-12-08 -

IL CANCELLIERE C.I.
(Dall'ass. *[Signature]* Amadio)

TRASMESSO ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE IL 4 DIC. 2008

RITORNATO DALL'UFFICIO DELLE ENTRATE IL 10/02/09

REGISTRATO IL 05/02/09 AL N° 145

EGATTE Euro 173,16

U. Impiegato Addetto

L'Operatore *[Signature]* B2
Sofia Chiarocchi

